



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere Rel.
Eleonora Reggiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Modifica condizioni divorzio - mantenimento figlie divenute maggioresenni

Ud.09/07/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25831/2025 R.G. proposto da:

_____—_____ rappresentata e difesa dagli Avvocati _____

- *ricorrente* -

contro

_____ rappresentato e difeso dall'Avvocato _____

- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli n. 1589/2025 depositato il
29/7/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 14 febbraio 2020, rigettava
il ricorso ex art. 9 l. 898/1970 presentato da _____ per essere
esonero dal versare all'ex coniuge _____ l'assegno di € 5.000
mensili stabilito nel corso del giudizio di divorzio per il mantenimento delle
figlie _____ e _____

2. La Corte d'appello di Napoli, con decreto in data 23 giugno 2021,
accoglieva il reclamo proposto dal _____ giudicando che non fosse più



dovuto alla [REDACTED] il pagamento del contributo al mantenimento per le figlie già disposto a carico dell'ex coniuge, dato che era venuto meno il presupposto della convivenza con la madre e, quindi, la legittimazione di quest'ultima a pretendere l'assegno per le discendenti, le quali avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre.

3. Questa Corte, con ordinanza n. 30179/2024, accoglieva il secondo motivo del ricorso presentato avverso tale statuizione dalla [REDACTED] ritenendo che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto del principio secondo cui la legittimazione *iure proprio* del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).

Occorreva, quindi, valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facessero sistematico ritorno, in funzione della verifica del fatto che la [REDACTED] fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze.

4. A seguito della riassunzione del giudizio la Corte distrettuale di Napoli constatava che la [REDACTED] pure gravata del relativo onere probatorio, non aveva dimostrato il ricorrere di alcuna delle circostanze indicate nell'ordinanza di rinvio, e cioè che le figlie avessero conservato come punto di riferimento stabile la casa materna, né di aver anticipato loro gli esborsi necessari per la permanenza a [REDACTED]



Aggiungeva, rispetto a [REDACTED] che appariva rilevante e dirimente, ai fini dell'accoglimento del reclamo e delle domande proposte dal [REDACTED] la circostanza che la giovane nel 2019, (all'età di 26 anni), avesse percepito il reddito di €. 21.937,00, mettendo così a frutto la propria capacità professionale.

Ravvisava il conseguimento della piena autonomia economica anche con riferimento a [REDACTED] la quale nel 2022 aveva conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, era iscritta all'ordine degli Avvocati di Napoli ed abitava a [REDACTED] insieme al compagno.

Accoglieva, pertanto, per quanto di ragione il reclamo già proposto da [REDACTED] e, in riforma dell'impugnato decreto, lo dichiarava non più tenuto a pagare a [REDACTED] il contributo al mantenimento per le figlie, revocando, inoltre, l'ordine diretto al suo datore di lavoro di pagamento della somma di €. 5.000 mensili nonché il sequestro dell'immobile di sua proprietà in Roma.

5. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 29 luglio 2025, prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 e 737 cod. proc. civ., a causa dell'omessa pronuncia, da parte del giudice del rinvio, sull'eccezione di inammissibilità delle domande nuove, oltre che la violazione dei principi regolatori del giusto processo: il decreto impugnato – spiega la ricorrente – ha dichiarato essere venuto meno l'obbligo di versamento da parte del [REDACTED] dell'assegno di mantenimento delle due figlie in ragione dell'autonomia economica da loro conseguita,



accogliendo una domanda nuova proposta soltanto in sede di rinvio, a dispetto della struttura chiusa propria di tale giudizio e della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione.

La [REDACTED] aveva eccepito all'atto della costituzione in giudizio l'inammissibilità delle domande nuove di revoca dell'assegno di mantenimento in assenza di allegazione di fatti e circostanze successive all'introduzione del procedimento; ciò nonostante, la Corte d'appello ha disposto la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno senza minimamente pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla difesa.

6.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello non si è attenuta ai principi di diritto fissati nell'ordinanza rescindente, in base ai quali andavano valutati i fatti tralasciati nel provvedimento cassato.

L'ordinanza rescindente aveva rappresentato che rispetto alla valutazione del ricorrere delle circostanze rilevanti ai fini di valutare il persistere della legittimazione della [REDACTED] risultava più che evidente la decisività della documentazione prodotta, secondo cui [REDACTED] dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a [REDACTED] aveva svolto la pratica forense a [REDACTED] mentre [REDACTED] era stata impegnata a [REDACTED] in uno stage, aveva ottenuto in seguito un mero contratto di apprendistato e faceva ripetuto ritorno a [REDACTED] presso l'abitazione della madre.

Ciò nonostante, la Corte di merito non ha dimostrato di aver in alcun modo esaminato tale documentazione.

6.3 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alla prova della sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la legittimazione della madre convivente alla percezione dell'assegno delle figlie maggiorenni.



La Corte d'appello ha accolto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ritenendo che la madre assegnataria non avesse fornito adeguata prova del fatto che la casa materna continuasse a rappresentare uno stabile punto di riferimento per le beneficiarie dell'assegno e di aver continuato a sostenere le spese di formazione delle figlie.

L'onere di allegazione e prova della sopravvenienza di fatti successivi ed idonei a determinare la modifica o la revoca delle disposizioni in favore delle figlie adottate dalla sentenza di divorzio spettava, invece, a chi aveva richiesto la modifica.

6.4 Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 337-ter e 337-septies cod. civ. e l'omesso esame di atti e documenti concernenti fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti: la Corte territoriale – spiega la ricorrente – ha statuito la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie da parte del [REDACTED] alla madre legittimata *iure proprio* a percepire l'assegno, considerando pacifici e non contestati la cessazione di convivenza tra madre e figlie e la sopraggiunta autonomia lavorativa delle stesse, e ha valutato i fatti e le circostanze relative alla convivenza facendo erronea applicazione delle norme e dei principi in materia e, soprattutto, dei principi fissati dalla Corte di legittimità nel provvedimento rescindente; la Corte d'appello, inoltre, è incorsa nella medesima omissione di esame già denunciata dalla [REDACTED] che aveva portato alla cassazione del precedente decreto del 2021.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano tutti inammissibili.

7.1 Il decreto impugnato, in conclusione, scrive: *"in definitiva, la verifica tanto del fatto che l'abitazione materna costituisse un punto di riferimento stabile nel quale abitare o fare sistematico ritorno, quanto la verifica del fatto che la genitrice, pur in assenza di una coabitazione abituale o*



prevalente, provvedesse materialmente alle esigenze delle figlie, anticipando gli esborsi necessari per il loro sostentamento, verifiche imposte dal provvedimento rescindente e rielaborate sulla scorta delle risultanze processuali nel loro insieme, comprese quelle documentali che la Corte avrebbe trascurato nel giudizio conclusosi con il decreto cassato, non hanno rivelato nei loro esiti consistenza tale da ritenere raggiunta la prova di un sistematico rientro delle giovani presso l'abitazione materna, considerata punto di riferimento, né che la genitrice provvedesse materialmente al soddisfacimento delle loro esigenze, anticipando esborsi necessari al loro sostentamento".

Un simile accertamento vale ad escludere la legittimazione *iure proprio* della ██████████ a richiedere l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, in applicazione del principio fissato da questa Corte con l'ordinanza rescindente.

La Corte napoletana non si è limitata però a disconoscere la legittimazione dell'odierna ricorrente; ha aggiunto, infatti, che "*appar[iva] rilevante e dirimente*" (pag. 17) il reddito conseguito da ██████████ nel 2019, mettendo a frutto la propria capacità professionale; ha accertato poi "*il conseguimento della piena autonomia economica anche da parte della figlia* ██████████

Si tratta di una seconda *ratio decidendi* che si focalizza sul venir meno dei presupposti per la continuazione della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio che abbia superato la maggiore età ed abbia raggiunto una propria autonomia economica.

La decisione impugnata, dunque, si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

7.2 Il primo motivo di ricorso si appunta sulla seconda *ratio decidendi* e sostiene che la Corte distrettuale, in sede di rinvio, abbia illegittimamente esteso il suo esame a una domanda proposta soltanto in quel contesto, a dispetto del carattere chiuso del giudizio, volta ad accertare il venir meno



dell'obbligo di versamento da parte del [REDACTED] dell'assegno di mantenimento delle due figlie in ragione dell'autonomia economica da loro conseguita.

La doglianza è palesamente inammissibile, giacché si pone in contrasto con il contenuto della decisione già assunta da questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la contestazione – già effettuata in sede di reclamo – del venir meno della legittimazione della [REDACTED] a percepire l'assegno di mantenimento per le due figlie in ragione non solo della supposta cessazione della coabitazione, ma anche a causa del presunto conseguimento dell'indipendenza economica da parte delle due figlie destinatarie dell'assegno (*"D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus, possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 19020/2020), in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass. 3925/2012). Il reclamante - il quale, per il vero, aveva già segnalato l'autonomia abitativa di entrambe le figlie (oltre che reddituale di [REDACTED] nell'istanza di anticipazione di udienza rivolta al tribunale in data 6 febbraio 2019 – sarebbe stato così legittimato in sede di giudizio di reclamo, una volta venuto in possesso dell'estratto conto contributivo di entrambe le discendenti, a rappresentare al giudice del gravame che nessuna delle due aveva diritto di continuare a essere mantenuta dal padre"*; così Cass. 30179/2024, § 5.2).

7.3 Ciò accertato, occorre constatare come gli ulteriori tre motivi, rivolti a criticare l'altra *ratio decidendi*, siano inammissibili per difetto di interesse. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano



logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

8. Il quinto motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. 898/1970 e 156 cod. civ. nonché, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di atti e documenti concernenti fatti decisi e discussi fra le parti, in quanto la Corte territoriale ha disposto la revoca del sequestro immobiliare e dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro emessi nei confronti del [REDACTED] quale diretta conseguenza della revoca dell'assegno di mantenimento, trascurando di valutare la persistenza della necessità delle suddette misure in ragione delle considerevole debitoria accumulata dall'obbligato, senza esaminare le difese della [REDACTED] e le prove fornite sul punto e facendo discendere in via automatica la revoca delle garanzie di adempimento del credito già maturato.

9. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, infatti, ha da tempo precisato che l'art. 156, comma 6, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 5604/2020, Cass. 11062/2011).

Il principio, estensibile ad ambedue le cautele in questione (previste dall'art. 156, comma 6, cod. civ. nel testo applicabile *ratione temporis*), fa sì che la



valutazione discrezionale compiuta dalla Corte di merito non sia sindacabile in questa sede di legittimità.

10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 9 luglio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

